

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 1486**PROPOSTA DI LEGGE****d'iniziativa dei Deputati BERLOFFA e DE MARZI***Annunziata il 25 febbraio 1955***Nuove norme sulla panificazione**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La disciplina della panificazione è stata profondamente modificata dalla legge 7 novembre 1949, n. 857, che abrogò le disposizioni precedenti.

Detta legge aveva, secondo i proponenti, queste finalità:

1°) determinare il perfezionamento degli impianti di panificazione con mezzi tecnici moderni che rispondessero anche ad esigenze di carattere igienico sanitario e sociale.

2°) facilitare il sorgere di nuovi impianti che, operando in regime di maggior libera concorrenza, determinassero le condizioni più adatte per la riduzione dei costi e quindi operare a favore del consumo.

Al 31 dicembre 1954, dopo cinque anni di applicazione della legge, i risultati della stessa sono i seguenti:

1°) il numero dei panifici in esercizio è passato da 34.500 a 40.000, con un incremento di circa il 16 per cento. (Nello stesso periodo la popolazione è aumentata solo del 4 per cento circa).

I nuovi impianti sono stati costruiti per la maggior parte dei comuni capoluogo di provincia tanto che in detti centri si è avuto, in media, un 20 per cento di impianti in più. Ci sono però città dove i panifici sono aumentati del 50, 80 e anche del 100 per cento;

2°) contemporaneamente al documentato fenomeno della contrazione del consumo

di pane da parte della popolazione, verificatosi con il miglioramento della vita nazionale, il citato aumento del numero delle aziende, ha abbassato di oltre il 15 per cento la produzione media di ogni panificio. Considerando la rigidità di gran parte delle spese generali, anche per questa flessione della produzione media, oltre che per la concorrenza di altri nuovi oneri per il personale e per aumento di prezzo di materie prime o di beni strumentali, le aziende di panificazione hanno visto aumentare il costo medio del loro prodotto tanto da dover richiedere, con larga documentazione e con legittima insistenza, revisioni del prezzo del pane che solo in parte hanno avuto soddisfazione dai Comitati provinciali competenti;

3°) le difficoltà in cui i panificatori si sono venuti a trovare, per questo solo parziale riconoscimento dell'aumento dei costi, hanno evidentemente reso difficile il costoso perfezionamento delle attrezzature tecniche delle aziende. Infatti ben due terzi dei panifici interessati impiegano ancor oggi quegli antiquati, irrazionali ed insufficienti mezzi di produzione che la legge del 1949 avrebbe voluto vedere eliminati entro il 31 dicembre 1954.

4°) resta con questo dimostrato dai fatti che la tendenza di stabilire un liberismo indiscriminato nella concessione delle licenze di panificazione, oltre a provocare situazioni di

disagio per la categoria, ha anche determinato aumento, invece che diminuzione, del prezzo del pane;

5°) la legge del 1949 ha pure provocato contrazione del numero di lavoratori addetti alla produzione del pane. Questo per la tendenza ad evitare costi con conduzione familiare delle aziende. La citata legge ha naturalmente creato difficoltà anche per la composizione delle vertenze nei problemi normativi e salariali. Lo stesso Parlamento se ne dovette occupare nel febbraio 1952 e non è improrogabile che si ripresentino, a non lontana scadenza, situazioni ben più gravi e pregiudizievoli, qualora non si provveda ad un riesame preventivo di tutta la disciplina della panificazione, rendendola idonea alla sua complessa funzione economica e sociale con rispetto verso i diritti di tutte le parti che in essa agiscono.

Quanto sopra dimostra che la legge del 1949 non ha raggiunto le finalità che si era proposte e che ha determinato invece, in così delicato settore, una situazione precaria della quale si sono preoccupati i presentatori della presente proposta di legge.

Essa viene a separare la disciplina della panificazione da quella della macinazione.

Le due attività sono infatti diverse e non c'è fondato motivo per tenerne collegate le disposizioni normative.

La proposta tende anche a stabilire i seguenti principi:

1°) sia sospeso il rilascio di nuove licenze di panificazione per un periodo di tre anni per diluire nel tempo lo straordinario aumento di aziende di panificazione che si è avuto dopo il 1949;

2°) possano le Camere di commercio limitare, per particolari esigenze locali, la concessione di nuove licenze, dopo il periodo di cui al punto precedente, in modo che ne derivi un gioco di libera concorrenza limitato dall'opportunità di controllare, agli effetti del prezzo vincolato, la media dei costi di produzione;

3°) siano le Camere di commercio a controllare, sia il sorgere di nuovi panifici, sia l'apertura di nuove rivendite affinché tutto il settore venga a trovarsi coordinato da norme tendenti a facilitare il contenimento del prezzo del pane quale alimento base;

4°) per la stessa precedente ragione, siano le Camere di commercio e non i comuni, sempre direttamente o indirettamente interessati, a permettere il trasporto di pane in località diverse da quella di produzione;

5°) per l'adeguamento tecnico degli esistenti panifici, siano previsti termini di scadenza fissati con considerazione a tutti i fattori che possono determinare l'adeguamento stesso;

6°) tutti i nuovi panifici, anche di centri piccoli, abbiano, fin dalla loro apertura, strumenti tecnici aggiornati;

7°) di fronte alla funzione sociale della loro attività sia possibile ai panificatori veder rispettati il loro lavoro e contemporaneamente la possibilità di aderire ad eventuali, giuste aspirazioni di miglioramento dei lavoratori panettieri.

Pare ai proponenti che questi principi possano essere sostenuti per la normalizzazione di un importante settore cui va rivolta ogni responsabile, approfondita, attenzione.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

L'impianto, la riattivazione, il trasferimento e la trasformazione dei panifici sono disciplinati dalla presente legge che abroga e sostituisce ogni altra precedente disposizione in materia e in particolare quelle contenute nella legge 7 novembre 1949 n. 857.

### ART. 2.

Tutti i panifici di nuovo impianto debbono essere dotati di impastatrice meccanica e di forno di cottura a riscaldamento elettrico oppure a riscaldamento indiretto.

## ART. 3.

I panifici debbono rispondere alle prescrizioni di carattere igienico e sanitario previste dalle leggi e dai regolamenti anche in materia di igiene del lavoro.

Sono esenti dall'osservanza delle prescrizioni di carattere tecnico stabilite dalla presente legge i forni adibiti alla sola cottura del pane per conto di privati consumatori diretti e da questi direttamente confezionato ed approntato per la cottura.

## ART. 4.

L'esercizio dei panifici, nonché loro trasferimenti e trasformazioni, sono soggetti a licenza da rilasciarsi dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura della provincia, previo accertamento della efficienza degli impianti e della loro rispondenza ai requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla presente legge e dalle leggi e regolamenti vigenti anche in materia di igiene del lavoro, tenuto conto delle particolari esigenze locali che ne possano limitare la concessione e previo pagamento della relativa tassa di cui al successivo articolo 6.

L'accertamento dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari, di cui al precedente comma, sarà effettuato da una Commissione composta, per ciascuna provincia, da un rappresentante della locale Camera di commercio, industria ed agricoltura, dell'Ispettorato del lavoro e dell'ufficiale sanitario competente per territorio.

Le spese per tale accertamento sono a carico del richiedente.

## ART. 5.

La domanda per ottenere il rilascio delle licenze di cui all'articolo precedente deve contenere la indicazione della località, la descrizione dei macchinari e degli attrezzi relativi agli impianti e delle principali modalità della lavorazione e la indicazione della potenzialità di produzione giornaliera dell'impianto e di una pianta in iscala dei locali e degli accessori.

Alla domanda deve essere, altresì, unita la quietanza del deposito provvisorio — rimborsabile per eventuale differenza non coperta dalle spese — effettuate presso la competente sezione di tesoreria provinciale, dell'importo relativo alle spese di cui all'ultimo comma del precedente articolo, nella misura all'uopo stabilita dalla locale Camera di commercio, industria ed agricoltura.

ART. 6.

Gli esercenti la panificazione debbono pagare le seguenti tasse di concessione governativa, per panifici che possono produrre giornalmente:

Quintali di pane	Tassa per nuovi impianti	Tassa annuale
Fino a 5	L. 1.200	L. 1.000
» a 10	» 2.500	» 2.000
» a 50	» 6.000	» 5.000
» a 100	» 10.000	» 8.000
oltre 100	» 15.000	» 12.000

Per i panifici adibiti esclusivamente alla cottura del pane per conto di privati consumatori diretti, di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della presente legge, la tassa predetta è stabilita in lire 600 per i nuovi impianti ed in lire 500 annuali per quelli in funzione.

ART. 7.

Le licenze di panificazione sono soggette al visto annuale della Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Tale visto dovrà essere apposto entro il mese di gennaio di ogni anno, previa esibizione della ricevuta comprovante il pagamento della tassa annuale prevista dal precedente articolo.

ART. 8.

Le licenze di panificazione, le relative domande e l'apposizione del visto annuale sono soggetti alla tassa di bollo prescritta dalle vigenti disposizioni.

ART. 9.

La vendita di pane al pubblico può essere esercitata solo da imprese a ciò autorizzate, con apposita licenza, dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura, previo accertamento, da effettuare anche in caso di richiesta di autorizzazione a trasferimenti, dei requisiti igienico-sanitari e delle documentate esigenze locali di istituzione di nuovi spacci.

Sono applicabili per detta licenza le prescrizioni di cui all'articolo 8 precedente ed è soggetta alla tassa di concessione governativa prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

ART. 10.

Le imprese che vendono il pane promiscuamente ad altri generi, debbono disporre di apposite attrezzature per la vendita distinte da quelle adibite agli altri generi.

## ART. 11.

È vietata la vendita del pane in forma ambulante e nei pubblici mercati, fatta eccezione per quelli coperti.

L'esercizio della panificazione e della vendita del pane è limitato al centro abitato in cui è ubicato il panificio e lo spaccio.

Le autorizzazioni al trasporto del pane per la vendita in altro centro possono essere concesse dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura competente per la località di vendita, in casi di giustificato motivo, qualora siano in atto le stesse prescrizioni di impianti e di attrezzature per i panifici dei due centri e siano osservate altresì le disposizioni dell'autorità sanitaria competente per le caratteristiche dei recipienti e dei mezzi di trasporto.

La limitazione di cui al comma secondo del presente articolo non riguarda i grissini ed i tipi di pane speciali direttamente confezionati, per la vendita al minuto, dalle ditte produttrici, ed aventi caratteristiche non in uso nei singoli centri abitati.

## ART. 12.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è di competenza del Ministero dell'industria e del commercio, che può disporre ispezioni anche a mezzo di propri funzionari.

Gli ispettori del lavoro e gli ufficiali sanitari che eseguono ispezioni ai panifici agli effetti della presente legge, riferiscono anche al Ministero predetto.

## ART. 13.

Contro il provvedimento che nega la licenza di cui all'articolo 6 o nel caso che non sia stato provveduto al rilascio della stessa nel termine di 60 giorni dall'accertamento favorevole da parte della Commissione di cui allo stesso articolo 6, è ammesso ricorso al Ministro per l'industria ed il commercio.

## ART. 14.

I contravventori alle disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 7, 9, 10 e 11, sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a lire 1.000.000.

Il contravventore è ammesso a presentare, prima dell'apertura del dibattimento, domanda di oblazione al presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura, il quale determina la somma che deve essere pagata a titolo di oblazione e ne prefigge il termine per il pagamento. Tale somma non

sarà superiore al quarto, relativamente alle infrazioni di cui agli articoli 4 e 9, al quinto, relativamente alle infrazioni di cui agli articoli 2, 3, 10, 11, ed al decimo relativamente alle infrazioni di cui all'articolo 7. L'oblazione estingue l'azione penale.

In caso di omesso pagamento della tassa prevista dall'articolo 6, il presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura dispone la chiusura dell'esercizio fino all'adempimento del predetto obbligo, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 30 dicembre 1923, n. 2379, sulle concessioni governative e successive modificazioni.

## ART. 15.

Tutti i panifici attualmente e legittimamente in esercizio debbono adeguarsi alle prescrizioni dell'articolo 2 della presente legge:

entro il 31 dicembre 1960 quelli situati in centri abitati con popolazione superiore ai 3.000 abitanti;

entro il 31 dicembre 1965 quelli situati in centri abitati con popolazione da 1001 a 3000 abitanti;

entro il 31 dicembre 1970 quelli situati in centri abitati con popolazione inferiore a 1001 abitanti.

Parimenti le imprese che legittimamente all'atto dell'entrata in vigore della presente legge provvedono al solo impasto delle farine per la produzione del pane destinato alla vendita al pubblico ed alla sola cottura del pane per conto dei rivenditori, dovranno entro il 31 dicembre 1955 trasformare i loro impianti per l'esercizio del ciclo completo di produzione del pane a norma della presente legge.

Trascorsi tali termini le imprese di cui ai precedenti comma, che non abbiano ottemperato a quanto stabilito dal presente articolo, non potranno più esercitare la loro attività e qualora continuino a svolgerne l'esercizio, sono soggette alle sanzioni previste dall'articolo 14 della presente legge per la inosservanza di quanto stabilito all'articolo 4 precedente.

## ART. 16.

Per la durata di anni tre dall'entrata in vigore della presente legge è sospeso il rilascio di licenze per l'esercizio di nuovi impianti di panificazione.

Per la stessa durata è sospeso altresì il rilascio di licenze per trasferimento di impianti di panificazione per potenzialità su-

periori a quelle risultanti dalle licenze attualmente in possesso di ciascun panificio.

La sospensione prevista dal comma primo del presente articolo non è applicabile per centri di nuova costituzione.

È disposta la revisione delle licenze di panificazione rilasciate a termini delle disposizioni anteriori alla presente legge.

La revisione sarà effettuata dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con la procedura stabilita dall'articolo 4, per accertare la rispondenza degli impianti ai requisiti previsti dallo stesso articolo. Ove ne riconosca la necessità, la Commissione potrà prescrivere i lavori per mettere gli impianti nelle condizioni volute ed assegnare un termine per la loro esecuzione.

La visita per tale accertamento non comporta onere per il concessionario della licenza.

ART. 17.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie alla applicazione della presente legge.

ART. 18.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.